

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (IX) — INDUSTRIA (XII)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE  
SEVERINO CITARISTI

INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288) . . .	3
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 6, 7
BIANCHINI GIOVANNI, <i>Relatore per la XII Commissione</i> . . . . .	3
BOSCO BRUNO, <i>Relatore per la IX Commissione</i> . . . . .	5
CHERCHI SALVATORE . . . . .	6
MARTINAT UGO . . . . .	7

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche ».

Ricordo che in conseguenza dell'accoglimento da parte del Presidente della Camera del conflitto di competenza sollevato dalla IX Commissione, si dovrà procedere alla discussione in sede congiunta del provvedimento.

L'onorevole Bianchini, relatore per la XII Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore per la XII Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il significato di questo disegno di legge riveste una particolare importanza nell'ambito degli obiettivi che l'aggiornamento del PEN pone. Al punto 92) del documento che ci è stato trasmesso, infatti, si afferma che l'energia idroelettrica contribuisce attualmente alla copertura del fabbisogno energetico nazionale per circa il 7 per cento e rappresenta il 25 per cento dell'energia elettrica prodotta. Preso atto di questo importante aspetto, l'obiettivo è quello di aumentare gli attuali livelli medi annui di produzione. L'importanza di tale obiettivo è

ancora più evidente se si tiene conto che anche nel 1984 le importazioni di energia elettrica hanno assunto livelli significativi, cioè intorno al 10 per cento della produzione nazionale. Sempre in rapporto al rafforzamento della produzione di energia idroelettrica va rilevato che sono circa 100 i nuovi impianti individuati come potenzialmente realizzabili: 70 circa da parte dell'ENEL e 30 circa da parte delle aziende municipalizzate, per un totale di una producibilità media annua di circa due miliardi di chilowattora. Indubbiamente questo sforzo, in armonia con gli altri obiettivi del piano energetico nazionale, tende a valorizzare al massimo le risorse interne e le energie alternative; in questo spirito il disegno di legge si propone di introdurre una serie di facilitazioni che consentano a questi cento potenziali nuovi impianti idroelettrici di entrare realmente in funzione, permettendo di realizzare l'obiettivo posto nel PEN. Dico questo perché una serie di difficoltà riscontrate in passato, sia sul piano procedurale, sia sul piano di impedimenti, da parte dei comuni, a concedere con facilità il permesso di costruire le centrali idroelettriche, ha impedito la possibile valorizzazione di questa fonte energetica, per altro pulita. Per questi motivi il disegno di legge si preoccupa di introdurre facilitazioni in primo luogo riguardo alle procedure per l'autorizzazione a costruire tali centrali. La prima è relativa all'abbreviazione dei termini per la richiesta di pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione di grandi derivazioni di acqua che devono avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 1, cioè entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Faccio presente che la normativa preesistente (un regio decreto del 1933)

prevedeva un termine di 30 giorni: vi è quindi una abbreviazione di 10 giorni. Una ulteriore abbreviazione è prevista per la relazione istruttoria: il termine è di 120 giorni dalla data dell'avviso, salvo il caso dell'urgenza. Rammento che l'articolo 8 del regio decreto del 1933 non prevedeva alcun termine.

Sempre per quanto riguarda nuove facilitazioni di carattere procedurale, viene introdotto il principio del silenzio-assenso per quanto attiene al parere delle regioni in ordine alle domande di concessione ai sensi dell'articolo 13 del testo unico dell'11 dicembre 1933. Il termine della pronuncia obbligatoria è di 60 giorni dalla relativa richiesta.

Un'altra categoria di facilitazioni concerne i contributi che i comuni che si trovano ad essere interessati da queste opere devono ricevere dai titolari delle concessioni. L'articolo 2, infatti, pone a carico dei titolari che intendano realizzare nuovi impianti idroelettrici o potenziare impianti già funzionanti, l'obbligo di dare al comune interessato un contributo pari a cinque volte il sovraccanone annuale di cui all'articolo 1, ottavo comma, della legge n. 959 del 27 dicembre 1953, che era stato fissato in 1.300 lire per ogni chilowattora di potenza nominale. Per altro, tale sovraccanone è stato rivisto con la legge n. 925 del 22 dicembre 1980 ed è stato ritoccato nella misura di lire 4.500 per chilowattora di potenza nominale a partire dal 1° gennaio 1980. In pratica si prevede un aumento pari a cinque volte quanto era previsto. Naturalmente si può trattare di diversi comuni, e tali contributi devono essere destinati in base alle finalità già previste dalla legge n. 8 del 1983 relativamente alle centrali elettriche che utilizzino fonti energetiche diverse dagli idrocarburi (vale a dire per la tutela dell'ambiente, per la produzione di energie alternative, per interventi a favore del riassetto economico e sociale del territorio). Se questo è il significato ultimo e profondo di questo disegno di legge, ossia facilitare — sia nelle procedure sia attraverso i contributi da destinare ai comuni interessa-

ti — la realizzazione di questi potenziali nuovi impianti idroelettrici, vi sono tuttavia taluni problemi che desidero porre all'attenzione dei colleghi, almeno per la parte di competenza della Commissione industria; poi il collega Bosco preciserà altri problemi che si pongono con riferimento ai piani regolatori e al rilascio delle autorizzazioni.

Il primo di questi problemi (che a mio avviso rappresenta un limite di questo disegno di legge) riguarda le facilitazioni: mi chiedo se esse debbano riguardare soltanto le grandi derivazioni oppure anche le piccole, proprio perché lo spirito del PEN è quello di utilizzare tutto ciò che è possibile. A questo proposito al punto 41) del PEN si prevede la « adozione di provvedimenti di coordinamento legislativo in quei settori (per esempio minidraulico) ove le attuali norme possono costituire ostacoli all'effettiva e tempestiva operatività della legge incentivante ». Da questo punto di vista, mi chiedo se non sia il caso di estendere le facilitazioni previste per le grandi derivazioni d'acqua anche alle derivazioni inferiori.

In secondo luogo, esiste il problema relativo alle modalità di erogazione dei contributi; un sovraccanone calcolato in un certo modo e indicizzato ha posto taluni problemi: qualora si volessero estendere queste facilitazioni — come io auspico — anche alle piccole derivazioni, mi chiedo se queste modalità siano corrette o meno. Infatti, la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha concesso alle regioni la potestà di intervenire fiscalmente sulle acque per quanto riguarda le piccole derivazioni al di sotto dei 220 chilowatt; è accaduto che in alcuni casi questo intervento delle regioni è aumentato in una misura tale da scoraggiare la reale utilizzazione di queste risorse. Se si decidesse di attuare questa estensione alle piccole derivazioni, occorrerebbe rendere omogenei i contributi previsti da questo disegno di legge, cancellando l'imposizione regionale che in taluni casi ha scoraggiato di fatto l'utilizzazione di piccoli impianti.

Desidero far rilevare che, nella discussione che si era svolta in Commissione in-

dustria, prima che la IX Commissione rivendicasse la competenza congiunta, era emersa l'esigenza di destinare secondo le finalità previste dalla legge n. 8 del 1983 i contributi a favore dei comuni per la realizzazione di questi impianti di grande derivazione. Con un emendamento da me presentato, che è agli atti, si erano estese queste facilitazioni anche agli impianti geotermici; vi era stata una discussione in cui avevo fatto presente che, essendo stato presentato un disegno di legge sulla geotermia, questo emendamento avrebbe trovato utile collocazione nell'ambito di tale provvedimento. Allo stato attuale, dato che questa Commissione ha iniziato un esame molto serio del provvedimento sulla geotermia, credo che quell'emendamento, che era frutto di mediazione, non abbia più ragione di essere presentato, perché già utilmente collocato all'interno del progetto di legge sulla geotermia.

Per coerenza con questo disegno di legge, sarebbe opportuno un emendamento che oggi non formalizzo, ma che presento come problema alla Commissione. Mi riferisco all'indicazione che emerge dalla proposta di legge dell'onorevole Dujany con riferimento alla Val d'Aosta, che però a mio avviso dovrebbe trovare una corretta collocazione in questo disegno di legge con riferimento a tutto il territorio nazionale. Si tratta di una liberalizzazione delle concessioni per centrali idroelettriche, che nel PEN sono previste sino a 10 megawatt di potenza nominale installata, e che nella proposta di legge Dujany arrivano fino a 12 megawatt.

Qui siamo nell'ambito della stessa filosofia del disegno di legge; si tratta cioè di facilitare in tutti i modi la realizzazione di potenziali impianti idroelettrici. Al punto 41) del PEN si prevede la « liberalizzazione fino a 10 megawatt di potenza di concessione per la produzione di energia idroelettrica e senza limiti di potenza ove l'energia ottenuta sia per esclusivo uso industriale ». Credo che sarebbe opportuno presentare un emendamento che contempli questa liberalizzazione che la legge n. 308 ha previsto fino a 3000 chilo-

watt di potenza, lasciando questa facoltà all'ENEL dai 3000 ai 30.000 chilowatt.

Su questo il Governo avrà modo di pronunciarsi. Mi rendo conto che introdurre questa norma significa anche riprecisare — se necessario — il prezzo di trasferimento dell'energia in esubero da parte dei produttori e dei soggetti consorziati (che possono essere anche enti pubblici) che sono sul territorio, il prezzo di ritiro dell'energia da parte dell'ENEL per la parte eccedente, che il PEN ha fissato nel costo marginale della produzione sostituita.

Vorrei concludere auspicando la rapida approvazione del provvedimento, con gli eventuali emendamenti che i colleghi riterranno opportuno presentare; questo disegno di legge, infatti, va nella direzione della diversificazione delle fonti energetiche e della valorizzazione delle risorse nazionali.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bosco, relatore per la IX Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

**BRUNO BOSCO, Relatore per la IX Commissione.** Signor presidente, onorevoli colleghi, concordo con il relatore della Commissione industria circa il valore di questo disegno di legge in relazione al miglioramento delle procedure per la costruzione di nuove centrali idroelettriche; tale testo, infatti, si pone in armonia con il piano energetico nazionale e rappresenta un'utile integrazione rispetto alla legge n. 308 del 1982.

In aggiunta a quanto dichiarato dall'onorevole Bianchini, sia a nome della XII Commissione, sia a titolo personale, vorrei rilevare che, in merito alle procedure previste all'articolo 1 del presente disegno di legge sarebbe opportuno intervenire anche sui passaggi intermedi, in quanto nella situazione presente l'esaurimento dell'istruttoria, se condotta con procedure particolarmente celeri, richiede comunque diciotto-venti mesi. Le modificazioni e le facilitazioni apportate certamente produrranno benefici sostanziali, ma non varranno ad eliminare del tutto al-

cune incongruenze, per cui occorrerà operare per disciplinare quei passaggi intermedi, cui facevo prima riferimento.

Desidero, inoltre, esprimere un'altra considerazione in merito ad una procedura, che era già stata inizialmente prevista dalla Commissione industria nel momento in cui aveva trasmesso alla Commissione lavori pubblici un articolo aggiuntivo presentato dal Governo e riguardante lo snellimento delle procedure urbanistiche per la costruzione delle centrali idroelettriche.

Ritengo che il punto debba essere esaminato più attentamente; snellire infatti alcune procedure lasciandone inalterate altre, che pure sono importanti, può significare impedire un qualsiasi miglioramento nel settore. In materia di modifica del territorio, occorre ad esempio considerare gli interessi dei diversi comuni, per cui probabilmente sarà opportuno prendere in esame non soltanto l'assetto territoriale del comune, ma di un intero comprensorio.

Un terzo elemento riguarda la disciplina contenuta alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 1984 emanato dal ministro dei beni culturali ed ambientali; tale norma dovrebbe essere derogata, in quanto, vietando la costruzione di centrali ad una distanza inferiore a 150 metri dai corsi d'acqua, impedisce di fatto l'installazione delle centrali in oggetto; si rende, pertanto, necessaria la presentazione di un emendamento che ci ponga in grado di passare alla realizzazione concreta.

In merito all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, ritengo che la sua attuale formulazione si presti a qualche considerazione; concordo pienamente con quanto sosteneva l'onorevole Bianchini, in quanto queste norme dovrebbero essere estese alle microderivazioni, non essendo ammissibile qualsiasi differenziazione sia con riferimento al piano energetico nazionale, sia con riguardo alla legge n. 308 del 1982. È, infatti, vero che tale norma porta fino a 3 mila chilowatt la liberalizzazione della produzione di energia, ma resta il fatto che moltissime richieste vengono avanzate in tutte le regioni per l'in-

stallazione di minicentrali aventi una produzione di 100-150-200 chilowatt, laddove il testo unico del 1933 prevede che si possa giungere fino ad una produzione di 220 chilowatt.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo riguardante l'effetto dell'autorizzazione provvisoria sulla legge urbanistica, ritengo di dovere manifestare delle perplessità nel considerare il provvedimento di concessione come modifica del programma di fabbricazione del piano regolatore; per altro, qualora non dovesse essere considerato tutto questo, l'operazione potrebbe essere fermata per lungo tempo, fin quando i comuni non provvederanno alle relative variazioni. Considero più opportuno fissare un unico termine per la concessione o l'autorizzazione provvisoria e, secondo la prassi normale adottata onde superare il lungo *iter* necessario per arrivare alla concessione definitiva, iniziare la costruzione delle opere, essendoci le condizioni, con l'autorizzazione provvisoria; in altri termini, una volta ottenuta questa, si potrebbe chiedere la licenza edilizia, secondo quanto, d'altronde, avviene per tutte le opere pubbliche.

Dichiaro, infine, di condividere lo snellimento delle procedure per ottenere le autorizzazioni che conducono alla concessione edilizia; ritengo, infatti, che esse debbano essere date dalle varie amministrazioni che concorrono a formare preventivamente gli atti per la concessione della licenza edilizia stessa.

Con queste precisazioni, mi auguro che la discussione del presente disegno di legge possa procedere e giungere rapidamente alla fase conclusiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. Signor presidente, intervengo solo per dire che, essendo stati annunciati emendamenti dai due relatori (in particolare mi riferisco all'articolo 1-bis che introduce innovazioni sostanziali nel testo), mi sembra il caso di avere un breve periodo di riflessione.

Ugo MARTINAT. Condivido tale esigenza soprattutto per quanto attiene agli emendamenti preannunciati dall'onorevole Bosco, relatore per la IX Commissione; credo infatti che essi potrebbero modificare in modo abbastanza sostanziale il testo del disegno di legge. Ritengo necessario un periodo di riflessione per verificare se il nostro accordo si trasformerà in un disaccordo o, eventualmente, in una astensione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO